



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ORDINANZA DEL SINDACO SETTORE 6 - RICOSTRUZIONE SISMA, SUE, SUAP, AMBIENTE Servizio SUAP e Commercio

N.519 DEL 11/08/2022

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE E DIVIETO DI VENDITA E UTILIZZO DI CONTENITORI PERICOLOSI PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ NEGLI ESERCIZI FISSI E AMBULANTI ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO SPORTIVO C. E L. DEL DUCA E IN QUELLI UBICATI NELLE IMMEDIATE VICINANZE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE DELLA STAGIONE 2022-2023

IL SINDACO

RICHIAMATA la nota trasmessa dalla Questura di Ascoli Piceno, prot. n. 0037680 in data 09/08/2022, protocollata al n. 70432 del 10/08/2022 ad oggetto : *“Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno – Incontri di calcio – stagione 2022-2023 – Richiesta ordinanza divieto di vendita di bevande alcoliche”*;

DATO ATTO che in tale nota si rappresenta l'esigenza, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, di emettere, nei limiti di cui alle vigenti normative, ordinanza al fine di:

- ✓ vietare l'introduzione e la vendita all'interno dell'impianto sportivo comunale “Cino e Lillo Del Duca” di bevande alcoliche di gradazione superiore a 5 gradi;
- ✓ vietare all'interno del suddetto impianto la vendita di qualsiasi bevanda in contenitori in vetro, plastica e lattine;
- ✓ consentire (salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree rilasciate dall'Autorità competente, previo parere favorevole del Questore) unicamente la commercializzazione di bevande analcoliche o alcoliche non superiori a 5 gradi solo previa miscita in bicchieri di plastica leggera o di carta;
- ✓ vietare l'introduzione all'interno dell'impianto sportivo di bevande in contenitori di vetro, plastica o lattina, salvo che le stesse siano preventivamente versate in bicchieri di plastica leggera o di carta;
- ✓ consentire la somministrazione di bevande alcoliche di gradazione fino a 21 gradi presso la Sala Ospitalità ubicata in Tribuna Coperta, trattandosi di area riservata ad utenza qualificata e preventivamente accreditata dalla Società Sportiva Ascoli Calcio 1898;

nelle giornate in cui si disputeranno gli incontri relativi alle manifestazioni calcistiche della stagione 2022-2023;

DATO ATTO, altresì, che nella suddetta nota la Questura di Ascoli Piceno rappresenta l'esigenza di vietare, in senso assoluto, la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume (gradi) negli esercizi in sede fissa ed ambulante autorizzati nelle vicinanze dello stadio ed in particolare nelle seguenti vie ed ambiti:

- via Amadio;
- via Zeppelle;
- viale Rozzi;
- Circonvallazione ovest (da via Nazario Sauro al distributore gpl di Croce di Tolignano);
- via S.S. Filippo e Giacomo fino al semaforo della stazione FF.SS. (via della Repubblica – viale Indipendenza);
- via Murri fino a Piazza Immacolata;
- via Piemonte fino a viale Rozzi (compresi i supermercati);

in tutte le giornate in cui si disputeranno gli incontri relativi alle manifestazioni calcistiche della stagione 2022-2023;

PRESO ATTO, che la Questura di Ascoli Piceno, nella predetta nota, indica che i divieti debbano *“decorrere da tre ore prima dell'inizio della partita fino a due ore dopo il termine della stessa”* e, comunque, fino a deflusso ultimato;

VISTO l'art. 3, lett. f. della Convenzione Europea sulla violenza e sulle intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive ed in particolare di incontri calcistici, stipulata a Strasburgo il 18/08/1985 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 28/11/1985;

RITENUTO di dover assumere i consequenziali provvedimenti di competenza atti a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica recependo le indicazioni della Questura;

VISTO l'art. 54 del D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 9 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773;

ORDINA

1. è fatto **assoluto divieto, nelle giornate in cui si disputeranno gli incontri relativi a tutte le manifestazioni calcistiche della stagione 2022-2023:**
 - di somministrazione e vendita di bevande con contenuto alcolico superiore al 5 per cento del volume;
 - di vendita e introduzione all'interno dello stadio “Cino e Lillo Del Duca” di contenitori di alimenti e bevande che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro, plastica e lattine;

2. è consentita unicamente la commercializzazione di bevande analcoliche o alcoliche non superiori a 5 gradi a condizione che le stesse siano preventivamente versate in bicchieri di plastica leggera (biodegradabili e riciclabili) o di carta;
3. il divieto di cui al punto 1) e le prescrizioni di cui al punto 2) hanno efficacia nei confronti di eventuali ditte autorizzate alla vendita e somministrazione alimenti e bevande all'interno dello Stadio di cui trattasi;
4. In conformità alla nota della Questura di Ascoli Piceno, è consentita la somministrazione di bevande alcoliche di gradazione fino a 21 gradi presso la Sala Ospitalità ubicata in Tribuna Coperta, trattandosi di area riservata ad utenza qualificata e preventivamente accreditata dalla Società Sportiva Ascoli Calcio 1898;
5. è fatto assoluto divieto di somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume e l'uso di contenitori di alimenti e bevande quali in bottiglie di vetro e lattine che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità nei confronti di negli esercizi in sede fissa ed ambulante autorizzati nelle vicinanze dello stadio ed in particolare:
 - nelle seguenti vie ed ambiti:
 - via Amadio;
 - via Zeppelle;
 - viale Rozzi;
 - Circonvallazione ovest (da via Nazario Sauro al distributore gpl di Croce di Tolignano);
 - via S.S. Filippo e Giacomo fino al semaforo della stazione FF.SS. (via della Repubblica – viale Indipendenza);
 - via Murri fino a Piazza Immacolata;
 - via Piemonte fino a viale Rozzi (compresi i supermercati);

nelle attività di seguito elencate:

CIRCOLO RICREATIVO SESTIERE DI PORTA TUFILLA	VIA AMADIO N. 11
BAR DELLO STADIO di Alfonsi Mauro	VIA ZEPPELLE N. 140
FERRETTI DOMENICO	VIA ZEPPELLE N. 148
TIBURTINI MARCO	VIA ZEPPELLE N. 7
CAFFE' PARADISO 2.0 SRLs	VIA ZEPPELLE N. 18/A-B
PALATRONI DANILO	VIA ROZZI N. 1
DI COLA GIULIO	VIA ROZZI N. 5
CURZI ALFREDO	VIALE ROZZI
Hostaria Maracais di FRINCULESCU ELENA ISABELLA	VIA SS. FILIPPO E GIACOMO N. 9- 11
Pizzeria FUTO' EDIT	VIA SS. FILIPPO E GIACOMO N. 5
ANTONUCCI SANDRO	VIA DELLA REPUBBLICA N. 12
CAPRIOTTI STEFANO	VIA DELLA REPUBBLICA N. 18
STURBA ALESSANDRA	VIA DELLA REPUBBLICA N. 5
ZERBINI ILARIO DI ALESI SANTINA SNC	PIAZZALE STAZIONE
NEW SLOT SRL	PIAZZALE STAZIONE N. 13
BRISBANE SNC di Panichi Rita & C.	VIA B. CROCE N. 1
AOTSUKI DI ZHANG SHENGHAO	VIA INDIPENDENZA N. 42 ANG. VIA

YOGOPIZZA DI MAGGIORI DIANA	ROZZI
GELATERIA EMILIANA di Bacilieri Maurizio & C. SNC	VIA INDIPENDENZA 43/A/B
CARFAGNA GUIDO	VIA INDIPENDENZA N. 55
FOOD ART SNC DI NUCCI & C.	VIA INDIPENDENZA N. 21
PASQUALI AURELIO & C. SNC	VIA INDIPENDENZA N. 65
BOTTICELLI LUIGI	VIA INDIPENDENZA N. 35 – 37
COFFE' HOUR DI POMPEI ANDREA	VIA INDIPENDENZA N. 4
	VIA INDIPENDENZA N. 42
Alba chiara di ROGANTINI SABRINA	PIAZZA IMMACOLATA N. 2
PASTICCERIA MALASPINA BRUNO dei f.lli Malaspina SNC	PIAZZA IMMACOLATA N. 19
CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA ARANCIONERA	VIA PIEMONTE N. 10
CIRCOLO PRIVATO EXPONITI	VIA PIEMONTE N. 4

- nei confronti di tutti gli esercizi di commercio al dettaglio del settore alimentare ubicati nelle vie elencate in premessa e sotto specificati:

MEMENTO SRL	VIA C. ROZZI
PETRELLI SILVIA	VIA ZEPPELLE N. 2
MANOCCHIO CORRADO	VIA SS. FILIPPO E GIACOMO N. 36
PASTA ALL'UOVO SNC	VIA INDIPENDENZA N. 26
VINI MARCHE SNC	VIA INDIPENDENZA N. 20
EUROSPIN TIRRENICA SPA	VIA GENOVA
ENRIQUEZ FONTS SUNEV ALICIA	VIA A. MURRI N. 9
PALMIRA SRL	VIA A. MURRI N. 24
POPPA'S SAS di Collina Barbara	VIA A. MURRI N. 14
CHEESE HOUSE di Gesùè Romina	PIAZZA IMMACOLATA N. 10

e, comunque nei confronti di tutte le attività che esercitano nelle predette aree anche se non ricomprese nel predetto elenco;

- nei confronti delle ditte titolari di autorizzazione temporanea per la vendita su aree pubbliche ubicate lungo viale Rozzi;

6. Il divieto di cui sopra decorre, nelle giornate in questione, da **tre ore prima dell'inizio delle partite e permane fino a deflusso ultimato e, comunque, per almeno due ore dal termine dell'incontro**;

DISPONE

atteso quanto comunicato dalla Questura di Ascoli Piceno, prot. n. 0037680 in data 09/08/2022, protocollata al n. 70432 del 10/08/2022 ad oggetto : “*Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno – Incontri di calcio – stagione 2022-2023 – Richiesta ordinanza divieto di vendita di bevande alcoliche*”:

1. il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche non si applica solo esclusivamente nell'ambito delle attività di ristorazione per banchetti, svolte all'interno delle superfici a ciò autorizzate;
2. che la presenta ordinanza venga trasmessa
 - alla società Abaco incaricata dell'esecuzione della stessa;
 - al Prefetto per l'adozione, ai sensi dell'art. 13 della Legge 121/1981, delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia,
 - al Questore;

IL SINDACO

Marco Fioravanti

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)